

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 agosto 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 17.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018. (18R00195) Pag. 1

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 gennaio 2018, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno. (18R00035) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2018, n. 2.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico. (18R00136) Pag. 19

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2018, n. 1/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»). (18R00107) .. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). (18R00108) Pag. 28

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2018, n. 1.

Modifica ed integrazione all'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39. (18R00214) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2018, n. 2.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.). (18R00215) Pag. 37





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2017, n. 17.

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018.

(Pubblicata nel numero straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2017).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ, SOCIETÀ, ENTI LOCALI E TARIFFE

Art. 1.

Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente «Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)».

1. Dopo il comma 12-*bis* dell'art. 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

«12-*ter*. Le aziende pubbliche per i servizi alla persona disciplinate dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Per i fini del decreto legislativo n. 118 del 2011 queste aziende non sono enti strumentali della Provincia o dei comuni.»

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: «In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati.»

Art. 2.

Inserimento degli articoli 24-bis e 24-ter nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relativi alle società, e inserimento dell'art. 8-ter nella legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, relativo all'organismo di vigilanza nelle società.

1. Dopo l'art. 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 24-*bis* (Disposizioni in materia di società degli enti strumentali della Provincia). — 1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'art. 24 della presente legge e l'art. 18-*bis* (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'art. 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-*bis* e 3-*bis* 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria.»

2. Dopo l'art. 24-*bis* della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

«Art. 24-*ter* (Disposizioni in materia di società degli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale). — 1. Gli enti collegati al sistema finanziario pubblico provinciale, diversi dagli enti locali e dagli enti strumentali della Provincia, applicano alle società da essi controllate o partecipate, in quanto compatibili con il proprio ordinamento, l'art. 24 della presente legge e gli articoli 18 e 18-*bis* della legge provinciale n. 1 del 2005.»

3. Dopo l'art. 8-*bis* della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)», è inserito il seguente:

«Art. 8-*ter* (Procedura di nomina o designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia). — 1. Presso la Provincia è istituito un elenco per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), nelle società controllate dalla Provincia.



2. Nel rispetto della disciplina statale in materia di organismo di vigilanza, possono chiedere di essere iscritti all'elenco del comma 1, presentando apposita domanda corredata da *curriculum*, i soggetti con comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, che hanno maturato un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l'efficacia dei poteri di controllo, iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense, o che sono funzionari dell'amministrazione provinciale o dipendenti delle società controllate dalla provincia. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco e per la sua tenuta e il suo aggiornamento.

3. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei componenti dell'organismo di vigilanza tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della Provincia, in deroga ai limiti previsti dall'art. 7, può essere conferita una carica con riferimento ad uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.

4. Fino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 la Provincia procede alla designazione di soggetti che presentano i requisiti previsti dal comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni generali.»

Art. 3.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

1. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

«*b-bis*) ai sensi dell'art. 39, comma 5, lettera *b)*, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), tutti i comuni ladini che hanno l'obbligo di gestione associata devono appartenere al medesimo ambito);».

2. All'art. 13-*bis* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) nel comma 7 le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;

c) nel comma 7-*bis* le parole: «la Giunta provinciale formula la proposta per la definizione dell'intesa prevista dall'art. 13, comma 6, entro il 31 dicembre 2016 e l'intesa è sottoscritta entro il 30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «l'intesa prevista dall'art. 13, comma 6, è sottoscritta entro trenta giorni dalla proposta formulata dalla Giunta provinciale e comunque entro il 30 giugno 2020»;

d) nel comma 7-*bis* le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. Nella rubrica del capo *V-ter* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «nelle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «negli enti locali».

4. Nel comma 1 dell'art. 17-*decies* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «delle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali».

5. Nel comma 1 dell'art. 17-*undecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «della comunità e» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali interessati dal processo partecipativo nonché».

6. All'art. 17-*duodecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «nelle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «negli enti locali»;

b) nel comma 4 le parole: «, oltre a quando è necessario in relazione alle richieste presentate dalla comunità» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque quando è necessario per l'esame delle proposte di attivazione dei processi partecipativi presentate ai sensi dell'art. 17-*quater decies*, comma 3, e nei casi previsti dall'art. 17-*quater decies*, comma 4».

7. Nella lettera *e)* del comma 1 dell'art. 17-*ter decies* della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «nei siti istituzionali delle comunità» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito istituzionale e promuovendola nei siti internet dei soggetti che hanno attivato i processi partecipativi ai sensi di questo capo».

8. Al comma 1 dell'art. 17-*quindecies* della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «la comunità interessata» sono sostituite dalle seguenti: «l'ente locale interessato»;

b) le parole: «La comunità» sono sostituite dalle seguenti: «L'ente locale»;

c) le parole: «della comunità» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente».


9. Nel comma 1 dell'art. 24-*ter* della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: «a favore dei comuni interessati» sono inserite le seguenti: «, con specifici finanziamenti rivolti allo sviluppo e alla valorizzazione delle malghe».

10. Al comma 7-*bis* dell'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «agli enti locali» sono inserite le seguenti: «o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento»;

b) le parole: «e dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248» sono soppresse.

11. Nel comma 4-*bis* dell'art. 35 della legge provinciale n. 3 del 2006 dopo le parole: «dei soggetti individuati dall'art. 4, comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*».



Art. 4.

Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti.

1. Nel comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale n. 20 del 2016 le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 5.

Proroga di graduatorie

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 30 giugno 2018.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2017 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2018, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la scadenza prevista.

Art. 6.

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

1. Nel comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: «passaggio diretto di personale» sono inserite le seguenti: «e dal regolamento di cui all'art. 8».

2. All'art. 12-*quinquies* della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «. Le unità di missione si distinguono in strategiche e semplici» sono sostituite dalle seguenti: «, che, nel numero massimo di ventitré, si distinguono in strategiche e semplici»;

b) nel comma 3 le parole: «, nel numero massimo di diciotto,» sono soppresse;

c) alla fine del comma 3 sono inserite le parole: «In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'art. 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'art. 21.»

3. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'art. 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le seguenti parole: «tra i quali possono essere previsti obiettivi con riferimento all'attuazione di misure di semplificazione per i cittadini e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese».

4. Al comma 4-*ter* dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «incarichi presso» sono inserite le seguenti: «enti pubblici strumentali e»;

b) dopo le parole: «cinque anni» sono inserite le seguenti: «, rinnovabile una sola volta».

5. Nel comma 2 dell'art. 34-*bis* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «con qualifica di direttore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica di dirigente o di direttore o con incarico di sostituto dirigente o di sostituto direttore».

6. Nel comma 2 dell'art. 34-*ter* della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nei successivi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «nei successivi cinque anni».

7. All'art. 63 della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:


a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione dei fabbisogni di personale e della dotazione complessiva»;

b) nel comma 1 le parole: «Ai fini del contenimento della spesa corrente, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato, con esclusione del personale insegnante della scuola a carattere statale, è stabilita dalla legge finanziaria; la medesima legge fissa altresì la spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, ivi compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione.» sono sostituite dalle seguenti: «La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità.»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

1-*ter*. La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale -



anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato -, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.

1-*quater*. Nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale la Giunta provinciale stabilisce la percentuale massima di personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo del 3 per cento del personale con contratto a tempo indeterminato in servizio il 31 dicembre 2017, e il numero massimo di personale in comando.»;

d) nel comma 2 le parole: «Nell'ambito della dotazione complessiva e della spesa stabilita ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della dotazione complessiva stabilita ai sensi del comma 1-*bis*»;

e) il comma 2-*ter* è abrogato.

8. La Giunta provinciale approva il piano triennale dei fabbisogni di personale previsto dall'art. 63, comma 1-*bis*, della legge sul personale della Provincia 1997, per gli anni 2018-2020, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modificazione dell'art. 43 della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015).

1. Nel comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale n. 7 del 2015 le parole: «continuano a percepire il trattamento fondamentale della retribuzione spettante per lo svolgimento dell'ultimo incarico dirigenziale loro assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «percepiscono il trattamento fondamentale della retribuzione determinato dal contratto collettivo».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI SERVIZI ALL'INFANZIA

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 25-bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977).

1. Nel comma 4 dell'art. 25-*bis* della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 le parole: «, prevedendo l'utilizzo delle graduatorie formate in esito ai concorsi previsti dal comma 1 nonché, per una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, delle graduatorie previste dal comma 5, fino alla loro scadenza» sono soppresse.

2. Il comma 5 dell'art. 25-*bis* della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è sostituito dal seguente:

«5. Le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato sono compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall'anno scolastico 2018-2019. A tal fine godono di precedenza assoluta gli aspiranti risultati idonei in

corrispondenti concorsi, anche riservati, per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di insegnante delle scuole dell'infanzia; la posizione di ogni aspirante con precedenza è graduata sulla base dei titoli previsti dal regolamento.».

3. Le graduatorie formate per l'assunzione a tempo determinato in esito ai concorsi effettuati ai sensi dell'art. 25-*bis*, comma 1, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 prima dell'entrata in vigore della presente legge sono utilizzate, fino alla loro scadenza, per una quota pari al 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni a tempo determinato. Per il medesimo periodo le graduatorie sono utilizzate anche per le assunzioni ai fini dell'art. 25-*bis*, comma 7, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

Art. 9.

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)

1. Alla fine del comma 1-*bis* dell'art. 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 sono inserite le seguenti parole: «I comuni, nel fornire il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia, possono attribuire a parità di punteggio precedenza ai bambini che appartengono al nucleo familiare residente da più tempo nel territorio del comune che offre il servizio e subordinatamente nel territorio provinciale.».

Art. 10.

Modificazione dell'art. 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di proroga di graduatorie.

1. Nel comma 19 dell'art. 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: «fino al 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 agosto 2019».


Art. 11.

Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e dell'art. 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione.

1. Nel comma 2 dell'art. 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: «I piani di studio provinciali assicurano» sono inserite le seguenti: «l'insegnamento dei principi che stanno alla base dell'educazione civica.».

2. Nel comma 3 dell'art. 84-*bis* della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «entro l'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno scolastico 2018-2019».

3. Nel comma 1 dell'art. 92-*ter* della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «per l'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2018-2019».



4. Al comma 2 dell'art. 92-ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nell'anno scolastico 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2018-2019»;

b) le parole: «per il solo anno 2017-2018 e partecipano per l'anno scolastico 2018-2019 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'art. 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 84-bis» sono sostituite dalle seguenti: «per il solo anno 2018-2019 e partecipano dall'anno scolastico 2019-2020 alle operazioni di mobilità del personale insegnante».

5. Nel comma 2 dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «per almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno tre anni».

6. Nel comma 2-bis dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «A partire dall'anno scolastico 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2019-2020».

7. Dopo il comma 2-bis dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«2-ter. Il dirigente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale può stipulare contratti a tempo determinato, mediante l'utilizzo di apposite graduatorie d'istituto, per la copertura dei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, non coperti dalla Provincia mediante assunzioni a tempo indeterminato o determinato secondo quanto previsto dal regolamento in materia, nonché per le supplenze temporanee. Le graduatorie d'istituto sono formate in base alle previsioni del regolamento e possono essere articolate in fasce. In ogni caso le graduatorie d'istituto mantengono la loro validità fino all'applicazione prevista dal regolamento per le graduatorie d'istituto formate in esito a una nuova procedura concorsuale.»

8. Nel comma 1 dell'art. 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: «attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina» sono inserite le seguenti: «nonché dell'attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza dei progetti di alta specializzazione così come previsti al comma 2-ter, dell'art. 41».

9. Dopo il comma 4 dell'art. 97 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

«4-bis. Il personale insegnante a cui è stato attribuito il posto secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 97, sino alla istituzione di una specifica classe di concorso, qualora richiesto, è tenuto ad insegnare la lingua e la cultura ladina secondo quanto previsto dai commi 1 e 4-bis dell'art. 2 del decreto legislativo n. 592 del 1993 o ad usare tale lingua nell'insegnamento della materia della sua classe di concorso.»

10. Nel comma 2 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «dall'anno scolastico 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019-2020».

11. Nel comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «dall'anno scolastico 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019-2020».

12. Nel comma 7 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: «dall'anno scolastico 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019-2020; fino ad allora per la permanenza nella sede assegnata al personale assunto o riammesso in servizio si applica il comma 11-bis».

13. Dopo il comma 8 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del comma 2-bis dell'art. 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 si applica a partire dall'anno scolastico 2019-2020.»

14. Dopo il comma 11 dell'art. 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è inserito il seguente:

«11-bis. Fino alla data di applicazione delle disposizioni relative all'assegnazione del personale docente all'ambito territoriale, per assicurare la continuità didattica il personale docente assunto a tempo indeterminato o trasferito con mobilità territoriale e professionale, compresa quella da altra provincia, può impegnarsi a garantire la permanenza effettiva per almeno cinque anni scolastici nella sede assegnata e individuata dalla Giunta provinciale quale sede periferica, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio. A tal fine la Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di questo comma e la contrattazione collettiva provinciale decentrata definisce il riconoscimento di un apposito punteggio premiale. Dopo la suddetta data questo personale permane sulla sede scolastica di assegnazione fino alla scadenza del quinquennio, fatti salvi i casi di soprannumerarietà e di trasferimento d'ufficio.»

15. L'art. 97 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dai commi 8 e 9, si applica con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie esistenti o alla formazione di nuove graduatorie successivamente alla data di conclusione della seconda edizione del percorso di alta specializzazione realizzato ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge provinciale sulla scuola 2006.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI POLITICHE SOCIALI


Art. 12.

Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la promozione dell'educazione motoria, in coerenza con quanto previsto dal piano provinciale per la salute».

2. Il comma 6 dell'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è abrogato.

3. Nel comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «Inoltre la Giunta provinciale, se del caso previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica.» sono sostituite



dalle seguenti: «L'Azienda provinciale per i servizi sanitari svolge attività di ricerca in ambito sanitario e socio-sanitario. La Giunta provinciale può impartire direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per assicurare il coordinamento di queste attività con le attività di ricerca svolte dagli altri enti previsti dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con università o altri istituti scientifici, può costituire appositi enti o strutture organizzative con il compito di coordinare e svolgere attività in materia di formazione, sperimentazione clinica, ricerca sanitaria, scientifica e tecnologica.».

4. Nel comma 6-*quater* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «decorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore di questa disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2019».

Art. 13.

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5 (Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983).

1. Nella lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 2016, dopo le parole: «realtà del privato sociale» sono inserite le seguenti: «, aggregazioni professionali formalmente costituite».

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 11 luglio 2017, n. 7 (Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono inserite le parole: «nel rispetto della normativa statale in materia».

2. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: «La deliberazione della Giunta provinciale prevista da questo articolo definisce anche le caratteristiche degli allevamenti che fanno parte della rete di sorveglianza e degli allevatori tenuti a scegliere il veterinario aziendale secondo quanto previsto da questa legge.» sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: «Il veterinario aziendale, di libera scelta dell'allevatore, stipula con lo stesso un contratto libero professionale per le attività di assistenza zootiatrica. Il veterinario aziendale stipula inoltre una convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e percepisce da parte della stessa un'indennità per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dal comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dal comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), il veterinario aziendale percepisce dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari un'indennità».

4. Nel comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: «e degli ulteriori eventuali requisiti, previsti dal regolamento attuativo disciplinato dall'art. 5,

necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)» sono soppresse.

5. Al comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b*) è abrogata;

b) nella lettera *c*), le parole: «i casi di sospensione o di cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «i casi di cancellazione»;

c) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) le modalità di comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della scelta del veterinario aziendale e, in caso di mancata scelta, le eventuali misure di penalizzazione o di esclusione dalla fruizione di contributi o agevolazioni disposti sulla base di disposizioni provinciali.».

6. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 è abrogato.

7. Nel comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 7 del 2017 le parole: «fino al decorso del termine previsto da questo articolo per l'individuazione del veterinario aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2018».

Art. 15.


Modificazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale n. 1 del 1991 le parole: «aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato. La Giunta provinciale può stabilire le disposizioni per l'attuazione di questo comma.».

Art. 16.

Modificazione dell'art. 7 della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione).

1. Nel sesto comma dell'art. 7 della legge provinciale n. 35 del 1983 le parole: «data prevista dall'art. 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento),» sono sostituite dalle seguenti: «conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo art. 53, comma 5,».



Art. 17.

Modificazione dell'art. 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento).

1. Nel comma 5-bis dell'art. 38 della legge provinciale n. 14 del 1991 le parole: «fino alla data prevista dall'art. 53, comma 5, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sulla base della convenzione in essere» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla base della convenzione in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 53, comma 6, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), purché la procedura sia avviata entro sei mesi decorrenti dalla data prevista dal medesimo art. 53, comma 5».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 19-bis nella legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000).

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Disposizione per la dismissione di beni realizzati per le finalità di questa legge). — 1. Se gli obiettivi perseguiti con gli specifici interventi finanziati o realizzati, anche per conto della Provincia, ai sensi della legge provinciale n. 13 del 1986 e di questa legge, non risultano più perseguibili, i relativi beni immobili possono essere dismessi dalle associazioni indicate nell'art. 6 che ne sono intestatarie.

2. Per le finalità di questo articolo la Provincia sottoscrive un protocollo con i soggetti di cui all'art. 6 che risultano intestatari di beni, come definiti al comma 1. Il protocollo, tra l'altro, identifica specificamente i beni, l'ubicazione e le ragioni che presiedono alla dismissione nonché le modalità attraverso le quali dette dismissioni possono essere autorizzate.

3. I proventi derivanti dalle dismissioni di cui al comma 1, ivi compresi quelli derivanti da dismissioni già autorizzate alla data di entrata in vigore di questa disposizione, sono mantenuti definitivamente in titolarità alle associazioni di cui al comma 1 che li utilizzano per il sostegno di iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1, lettera b-bis), e comma 2 dell'art. 8; per i fini di questo articolo le iniziative analoghe a quelle di cui al comma 2 dell'art. 8 possono essere disposte anche in favore di studenti frequentanti gli istituti e l'università della provincia di Trento che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1.

4. I protocolli possono specificare criteri e modalità per l'applicazione di questo articolo.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO, LAVORO, COMMERCIO
E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 19.

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

1. Al comma 3-bis dell'art. 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «nell'immediata prossimità» sono sostituite dalle seguenti: «in prossimità»;

b) la lettera b) è abrogata;

c) nella lettera c) le parole: «è quella prevista per le dipendenze di cui all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell'esercizio alberghiero;»;

e) nella lettera d) dopo le parole: «devono possedere i requisiti» sono inserite le seguenti: «e i parametri»;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) la superficie delle sale comuni dell'esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c);»;

g) nella lettera g) le parole: «e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo» sono soppresse;

h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:


«g-bis) la prestazione del servizio di prima colazione va resa direttamente presso l'alloggio a uso turistico, se richiesta dall'ospite;»;

i) la lettera h) è abrogata.

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono inseriti i seguenti:

«3 ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3-bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell'esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall'art. 10, comma 1; nella dichiarazione dev'essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo si applica l'art. 5, comma 6.

3-quater. L'utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3-bis non ne comporta il cambio d'uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).».



3. All'art. 24 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5 dopo le parole: «previste dal regolamento di esecuzione» sono inserite le seguenti: «, o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall'art. 2, comma 3-bis»;

b) nel comma 6 dopo le parole: «di una somma da 50 euro a 500 euro.» sono inserite le seguenti: «Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«1-bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3-bis, lettere a), d), e) e g-bis), è svolta, ai sensi dell'art. 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell'alloggio da parte del gestore dell'albergo.»

5. Nel comma 2 dell'art. 34 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 dopo le parole: «si applica anche» sono inserite le seguenti: «a coloro che hanno in disponibilità fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre».

6. Dopo l'art. 45 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente titolo:

«Titolo VI-bis (Disposizioni per l'ospitalità diffusa)».

7. Dopo l'art. 45, nel titolo VI-bis, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Ospitalità diffusa). — 1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell'offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di «ospitalità diffusa» alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all'interno di una specifica area territoriale.

2. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che può essere collocato anche all'interno di una delle strutture aggregate ai sensi del comma 3. Nel centro di ricevimento sono forniti in modo unitario i servizi di accoglienza e di informazione e può essere assicurato il servizio di prenotazione delle strutture aggregate.

3. L'utilizzo della denominazione aggiuntiva è consentito agli operatori riuniti in forma consortile o associativa o aderenti a un contratto di rete o a forme equivalenti di aggregazione che assicurino l'autonomia giuridica e gestionale dei singoli partecipanti. La denominazione aggiuntiva può essere utilizzata per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri previsti dagli articoli 5 e 30 della presente legge, le strutture ricettive all'aperto previste dagli articoli 3 e 23 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), gli esercizi di agriturismo previsti dall'art. 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001), i rifugi escursionistici previsti dall'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), gli alloggi per uso turistico previsti dall'art. 37-bis della presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2000.

4. Le strutture aggregate rimangono disciplinate dalla normativa provinciale vigente e ciascun operatore è responsabile delle prestazioni rese e degli adempimenti assunti nei confronti degli ospiti.

5. Il regolamento di esecuzione prevede le modalità per il riconoscimento e la revoca della denominazione aggiuntiva, i requisiti minimi, le caratteristiche delle aree territoriali interessate dall'ospitalità diffusa e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione di questo articolo.»

Art. 20.

Integrazione dell'art. 13 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 13 della legge provinciale n. 27 del 1988 sono inserite le seguenti parole: «Le finalità di interesse pubblico possono comprendere la fornitura di servizio di alloggio e di somministrazione di alimenti e bevande in località sprovviste degli esercizi disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), e dalla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)».

Art. 21.

Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).


1. Dopo il comma 9 dell'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 2000 è inserito il seguente:

«9-bis. Questo articolo non si applica agli esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande previsti dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c); tali esercizi devono comunque possedere i requisiti per la classificazione a 1 stella previsti dal regolamento di esecuzione. Agli esercizi di somministrazione di bevande aperti al pubblico annessi agli esercizi alberghieri continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 5.»

Art. 22.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

1. Nel comma 1 dell'art. 1.1 della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: «secondo quanto previsto dal documento degli interventi di politica del lavoro» sono inserite le seguenti: «, che individua gli obblighi di attivazione del lavoratore».



2. L'art. 4-bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis (*Tirocini formativi e di orientamento*). —

1. Per favorire le scelte professionali, agevolare l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta dell'attività produttiva e sostenere l'inserimento lavorativo sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti in stato di disoccupazione, occupati in cerca di altra occupazione, neodiplomati o neolaureati, disabili e svantaggiati, come definiti dalla deliberazione prevista dal comma 17.

2. Quest'articolo non si applica ai tirocini curriculari promossi da università, istituzioni scolastiche e formative e ai tirocini estivi. Non si applica inoltre ai tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, ai periodi di pratica professionale, ai tirocini transnazionali svolti all'estero o presso enti sovranazionali, ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione dei soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti. Resta fermo quanto previsto dall'art. 65 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), dall'art. 15 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), e dall'accordo della Conferenza Stato-regioni 5 agosto 2014, n. 99 (Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica).

3. I tirocini sono promossi dalla Provincia, dall'Agenzia del lavoro, dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per la formazione e dai seguenti ulteriori soggetti promotori:

a) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e formative e altri enti che rilasciano titoli di studio;

b) comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro provinciale degli enti cooperativi, enti non a fini di lucro che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati.

4. Il soggetto promotore è garante della regolarità e della qualità dell'iniziativa formativa e orientativa.

5. I tirocini sono promossi presso un soggetto terzo che si obbliga a ospitare il tirocinante. Il medesimo soggetto non può assumere il ruolo di soggetto ospitante e di soggetto promotore in relazione a uno stesso tirocinio. Il soggetto ospitante dev'essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I requisiti e le ulteriori condizioni per ospitare il tirocinante sono stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17.

6. I tirocini, previo accordo con la Provincia, possono essere promossi anche sulla base di progetti nazionali, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17. Nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato il tirocinio può essere disciplinato secondo la normativa della regione o della provincia autonoma di Bolzano dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante, previa comunicazione da presentare secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

7. I tirocini sono regolati da una convenzione fra il soggetto promotore e il soggetto ospitante o le associazioni dei datori di lavoro interessate. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Il progetto individua gli obiettivi formativi del tirocinio con riguardo alle competenze e alle attività previste per il tirocinante, le modalità di svolgimento delle attività e gli ulteriori elementi individuati dalla deliberazione prevista dal comma 17, che definisce anche gli schemi-tipo di convenzione e di progetto formativo e gli altri documenti che attestano le competenze acquisite nel percorso di tirocinio.

8. Per ogni tirocinio sono individuati due tutori messi a disposizione rispettivamente dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, i cui compiti sono definiti con la deliberazione prevista dal comma 17. È compito del tutore del soggetto promotore favorire le condizioni affinché l'esecuzione del tirocinio avvenga in conformità del progetto formativo individuale.

9. I tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire personale dipendente, né per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio. Le modalità di svolgimento delle attività non possono prevedere l'assoggettamento del tirocinante a vincoli produttivi.

10. La durata del tirocinio è stabilita dalla deliberazione prevista dal comma 17, e comunque ha una durata massima non superiore a dodici mesi. Per i soggetti disabili la durata complessiva non può eccedere i ventiquattro mesi.

11. La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola disciplinate dall'art. 15 della legge provinciale 1° agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002.

12. Al tirocinante dev'essere garantita l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità definite nella deliberazione prevista dal comma 17.

13. Il tirocinante ha diritto a un'indennità di partecipazione al tirocinio alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 17.

14. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale, è prevista la cessazione del tirocinio e l'interdizione per dodici mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore o a quello ospitante, in caso di:

a) mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per i soggetti promotori e delle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, stabilite nella deliberazione prevista dal comma 17;

b) mancato rispetto della durata massima del tirocinio;



c) mancato rispetto della convenzione e del relativo piano formativo;

d) inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;

e) mancata copertura assicurativa del tirocinante.

15. Nei casi previsti dal comma 14, se la durata residua del tirocinio consente il ripristino delle condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, la cessazione del tirocinio e l'interdizione del soggetto promotore od ospitante sono disposti previa diffida alla regolarizzazione entro il termine assegnato.

16. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di diciotto mesi. Per i casi di terza o ulteriore violazione nell'arco di ventiquattro mesi dalla prima interdizione, l'interdizione ha durata di ventiquattro mesi. L'interdizione è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche in caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato.

17. La Giunta provinciale può approvare ulteriori disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa statale.

18. Ferma restando l'immediata applicazione dei commi 14, 15 e 16, i tirocini approvati o attivati prima del 1° gennaio 2018 proseguono fino alla scadenza indicata nel relativo progetto formativo, sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.»

3. Dopo l'art. 6 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

«Art. 6.1 (*Organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali*). — 1. La Provincia promuove l'istituzione di un organismo per l'analisi dei fabbisogni occupazionali delle imprese.

2. L'organismo svolge attività di osservazione e analisi integrata della situazione economica e occupazionale in provincia di Trento e propone alla Provincia interventi per l'integrazione delle politiche di sviluppo economico e dell'occupazione.

3. All'organismo partecipano la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l'Università degli studi di Trento, Trentino sviluppo s.p.a. e la Provincia autonoma di Trento.»

4. L'Agenzia del lavoro finalizza quote dell'avanzo di amministrazione 2017, derivante dalla gestione delle risorse destinate alle azioni del documento degli interventi di politica del lavoro, all'azione 19 «Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili».

Art. 23.

Modificazione dell'art. 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

1. Nel comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: «e ambientale.» sono sostituite dalle seguenti: «e paesaggistico. In particolare, i comuni, sentita la soprintendenza provinciale per i beni culturali, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in forma itinerante.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, ACQUE PUBBLICHE, ENERGIA E AMBIENTE

Art. 24.

Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007).

1. All'art. 16 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-bis 1» sono inserite le seguenti: «e dalla normativa in materia di autorizzazione paesaggistica»;

b) nel comma 1 dopo le parole: «sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e dalla struttura provinciale competente in materia di foreste» sono inserite le seguenti: «o comunicate a quest'ultima struttura»;

c) alla fine del numero 2) della lettera a) del comma 1 sono inserite le parole: «, a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio edilizio tradizionale montano previsto dall'art. 104 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)»;

d) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:


«c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18, prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi, quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale):

1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;

2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a 5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;»;

e) la lettera c-bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«c-bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 18, assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai sensi dell'art. 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2.»



2. Nel comma 2 dell'art. 18 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: «per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 16, comma 1, lettera *c-bis*.)» sono sostituite dalle seguenti: «per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 16, comma 1, lettera *c*.) In caso di mancata comunicazione relativa agli interventi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera *c-bis*), o di difformità rispetto a quanto comunicato si applica la disciplina della sospensione prevista da questo comma; l'interessato è comunque tenuto a presentare la comunicazione in sanatoria, pena l'obbligo di esecuzione dei lavori di ripristino entro un termine adeguato fissato dalla struttura provinciale competente.».

3. All'art. 44-*decies* della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: «d'indirizzo, approvazione» sono inserite le seguenti: «ogni anno»;

b) nel comma 2 le parole: «Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti.» sono soppresse;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma degli interventi definisce le strategie e gli obiettivi generali con riferimento a un arco temporale triennale e individua gli interventi da realizzare nell'anno di riferimento. Nel caso in cui sia necessario garantire il completamento di interventi da realizzare in un arco temporale pluriennale possono essere utilizzati anche gli stanziamenti disponibili autorizzati sugli anni successivi alla scadenza del programma, entro il limite massimo stabilito dalla Giunta provinciale. Al programma degli interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di programmazione settoriale.».

4. Al comma 3 dell'art. 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È altresì consentita, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e previa autorizzazione del proprietario della strada, la circolazione di mezzi da neve a motore, limitatamente alle esigenze di formazione ed addestramento ai fini del conseguimento e del mantenimento di abilitazioni alla conduzione dei mezzi.»;

b) l'ultimo periodo è abrogato.

5. Dopo il comma 8 dell'art. 100 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

«8-*bis*. In deroga al divieto di transito previsto dal comma 3, la circolazione delle motoslitte è consentita, previa autorizzazione dei proprietari, sulle strade forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco utilizzate per iniziative formative volte al conseguimento, da parte dei soggetti che collaborano con la protezione civile, di titoli

abilitativi previsti dalla normativa statale per la conduzione delle motoslitte. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma.».

Art. 25.

Integrazione dell'art. 17-quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976).

1. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 17-*quinquies* della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserita la seguente:

«*b-bis*) la disciplina tecnica relativa alla realizzazione delle sponde e delle recinzioni delle opere di ritenuta realizzate fuori alveo, per contemperare l'esigenza della sicurezza delle persone e degli animali rispetto al rischio di caduta nel bacino, con l'obiettivo di favorire il migliore inserimento dei bacini di accumulo nel contesto paesaggistico;».

Art. 26.

Modificazioni della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dell'art. 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utilizzazioni di acque pubbliche.


1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «alla data individuata ai sensi del comma 3».

2. Nel comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: «31 dicembre 2018» sono inserite le seguenti: «se riguarda utenze relative a corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono ai sensi del piano di tutela delle acque predisposto secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, o utenze che, in caso di rinnovo, sono soggette alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione d'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale n. 19 del 2013 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), o alla valutazione d'incidenza prevista dall'art. 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007). In tutti gli altri casi il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2021.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 48 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, in caso di necessità di tutela del regime idraulico del corpo idrico derivato o di tutela di utenze già assentite, il dirigente della struttura provinciale competente, con atto motivato, può imporre la modifica, la limitazione o la cessazione temporanea o definitiva delle derivazioni previste da quest'articolo. In tal caso l'utente ha diritto esclusivamente a una riduzione del canone demaniale in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.».

4. Nel comma 3 dell'art. 51 della legge provinciale n. 10 del 1998, dopo le parole: «sono disposti il conguaglio» sono inserite le seguenti: «, a favore della Provincia.».



5. La rubrica dell'art. 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche e misure organizzative per l'esercizio delle relative funzioni».

6. Al comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Ai fini dell'applicazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» sono inserite le seguenti: «, dell'art. 26 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di utenze di acque pubbliche.»;

b) dopo le parole: «nello svolgimento delle relative attività.» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, con la deliberazione prevista da questo comma possono essere previste modalità semplificate per il rinnovo delle utenze indicate nell'art. 26 della legge provinciale n. 11 del 2006.».

7. Dopo il comma 1 dell'art. 53 della legge provinciale n. 10 del 1998 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando le derivazioni scadute ai sensi dell'art. 48, commi 2 e 3, e dell'art. 26, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006 hanno una portata media di concessione superiore a cinque litri al secondo il rinnovo dei titoli a derivare è ammesso solo con provvedimento espresso, anche in deroga alla disciplina provinciale vigente. In considerazione dell'elevato numero delle richieste di rinnovo, il termine entro il quale sono conclusi i procedimenti previsti da questo comma può essere individuato, con deliberazione della Giunta provinciale, in deroga alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 5-bis, le utilizzazioni di acqua pubblica per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi di questo comma possono continuare fino alla conclusione del relativo procedimento.».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale n. 11 del 2006 è inserito il seguente:

«1-bis. Al rinnovo delle utenze previste dal comma 1 si applica l'art. 53 (Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.».

9. Nel comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale n. 11 del 2006, dopo le parole: «secondo le modalità» sono inserite le seguenti: «e tempistiche».

Art. 27.

Modificazione dell'art. 1-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7).

1. Nel comma 1 dell'art. 1-bis della legge provinciale n. 4 del 1998 le parole: «almeno tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sei mesi».

Art. 28.

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013).

1. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «La VIA individua, descrive e valuta gli effetti - diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi - dei progetti sull'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «La VIA individua, descrive e valuta in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, dei progetti sull'ambiente».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«3. La VIA considera i seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) le interazioni tra i fattori sopra elencati.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«3-bis. Negli impatti ambientali considerati dalla VIA ai sensi del comma 3 rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto.».

4. La lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituita dalla seguente:

«g) studio di impatto ambientale (SIA): documento che integra gli elaborati progettuali ai fini della VIA, redatto in conformità all'art. 7;».

5. Prima del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«01. In attesa dell'esito dell'impugnativa dell'art. 22 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), promossa dalla Provincia con il ricorso alla Corte costituzionale 8 settembre 2017 n. 68, i rinvii agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 contenuti in quest'articolo s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017.».

6. Nel comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «sulla base dei criteri individuati nell'allegato A di questa leg-



ge» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006».

7. All'art. 5 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV-bis alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.»;

b) nel comma 5 le parole: «sulla base dei criteri di selezione definiti dall'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006».

8. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Lo SIA contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e dismissione;

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto e alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;

e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;

f) qualsiasi informazione supplementare indicata nell'allegato VII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.».

9. Il comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio d'impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione il proponente:

a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, statale o provinciale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni;

b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;

c) garantisce che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale iscritti agli albi professionali.».

10. Il comma 5 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente:

«5. Le motivazioni del provvedimento di VIA includono anche le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte, l'indicazione di come tali risultati sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.».

11. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

«5-bis. In relazione agli impatti ambientali, il provvedimento di VIA contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative a eventuali malfunzionamenti;

b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;

c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Per evitare una duplicazione del monitoraggio è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, statali o regionali.».


12. L'allegato A alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è abrogato.

13. In materia di valutazione d'impatto ambientale si applica la normativa provinciale come modificata da quest'articolo.

Art. 29.

Modificazioni del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987).

1. Il comma 3-bis dell'art. 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è abrogato.



2. Dopo l'art. 19 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (*Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato*). —

1. Per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue come definite dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) si applicano il medesimo decreto e:

a) la deliberazione della Giunta provinciale approvata nel rispetto dei criteri previsti dal comma 2;

b) la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 60 (Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche), comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) il piano di risanamento delle acque, nei limiti previsti dal comma 3.

2. Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1, lettera a), previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti e prevede, in particolare:

a) la semplificazione delle comunicazioni, anche attraverso la valorizzazione di banche dati esistenti e il loro coordinamento con altre comunicazioni che devono essere effettuate dalle aziende agricole;

b) la semplificazione della documentazione che dev'essere utilizzata in caso di trasporto di effluenti zootecnici tra terreni in uso, nella stessa azienda o tra due diverse aziende agricole, e in caso di trasporto di digestato, o sue frazioni separate, nell'ambito della stessa azienda, se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;

c) disposizioni relative al volume e alle modalità di stoccaggio degli effluenti degli allevamenti di piccole dimensioni, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale quando ciò è giustificato in ragione della tipologia e della densità degli allevamenti presenti nel territorio e dei periodi in cui il bestiame è al pascolo;

d) disposizioni relative alla pendenza media dei terreni sui quali possono essere utilizzati liquami anche in deroga a quanto previsto dalla normativa statale, quando ciò è giustificato in ragione di particolari situazioni locali, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, o del ricorso alle migliori tecniche di spandimento disponibili;

e) norme tecniche concernenti la corretta utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, del digestato, e relativi stoccaggi, e delle acque reflue previsti dal comma 1;

f) disposizioni relative all'autorizzazione prevista dall'art. 60, comma 6, della legge provinciale n. 1 del 2002 con riguardo al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali;

g) disposizioni transitorie per l'adeguamento delle dotazioni delle aziende agricole, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal comma 1;

h) disposizioni relative all'informazione e alla formazione degli agricoltori nonché alla definizione di un sistema permanente di consulenza tecnica rivolto alle aziende.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza delle norme tecniche previste dalla deliberazione della Giunta provinciale ai sensi del comma 2, lettera e), e dalla deliberazione prevista dall'art. 60, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2002, si applica la sanzione prevista dall'art. 61.

4. In seguito all'approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), di cui è data notizia mediante pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, cessano di applicarsi le disposizioni del titolo IV delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 incompatibili con la stessa deliberazione e individuate dalla medesima.

5. Fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della notizia relativa all'avvenuta approvazione della deliberazione prevista dal comma 1, lettera a), l'obbligo di comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici è assolto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 11 agosto 2017, n. 1280 (Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come previsto dal decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017).».

Capo VII


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012).

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: “legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”».

2. Il comma 3-bis dell'art. 3 della legge provinciale n. 2 del 2016 è abrogato.



3. Dopo l'art. 12 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici). — 1. Nel conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale da rendere entro dieci giorni dalla richiesta, con propria deliberazione, può prevedere l'applicazione progressiva o differita delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nella documentazione progettuale e di gara ai sensi della disciplina statale, o introdurre specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi.»

4. All'art. 16 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2, 3 e 4»;

b) nell'alinea del comma 4 dopo le parole: «I servizi e le forniture possono essere» è inserita la seguente: «motivatamente»;

c) dopo la lettera b) del comma 4 è inserita la seguente:

«b-bis) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato.»

5. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

«b-ter) negli affidamenti per l'acquisizione di forniture, le minori emissioni di anidride carbonica prodotte per la consegna dei beni;».

6. Dopo la lettera r) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

«r-bis) per gli affidamenti aventi ad oggetto servizi o forniture, il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, quando l'aggiudicatario esegue il contratto con l'impiego di tali lavoratori ai sensi dell'art. 32, comma 3;».

7. Dopo la lettera v) del comma 5 dell'art. 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

«v-bis) il possesso di certificazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sistemi di gestione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, certificazioni ambientali o l'adesione ai modelli di organizzazione e di gestione indicati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).».

8. All'art. 19 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo le parole: «per l'affidamento» sono inserite le seguenti: «di lavori,»;

b) nel comma 1 dopo le parole: «da invitare alle procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «di lavori», e le parole: «, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente» sono soppresse.

9. Dopo il comma 9 dell'art. 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«9-bis. L'aggiudicazione non è soggetta ad approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice, è dichiarata al termine della procedura di gara e diventa efficace dopo le verifiche previste dal comma 2.».

10. All'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo le parole: «ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge.» sono inserite le seguenti: «La fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto -indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.».

11. Alla fine del comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a un milione di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria.».

12. All'inizio del comma 3 dell'art. 32 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le parole: «Nelle procedure di affidamento di servizi e di forniture».


13. Nel comma 4 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018 o dal diverso termine previsto per ragioni tecniche o organizzative con deliberazione della Giunta provinciale, comunque non successivo a quello previsto dalla normativa statale.».

14. Dopo il comma 5 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserito il seguente:

«5-bis. Fino alla data individuata, anche in modo progressivo, dalla deliberazione prevista dall'art. 12-bis, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previste dalla disciplina statale.».

15. Alla fine del comma 7 dell'art. 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono inserite le seguenti parole: «e alle amministrazioni aggiudicatrici tenute all'utilizzo dell'elenco».

16. Il comma 1 dell'art. 26 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 4 dell'art. 26 della leg-



ge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 10, si applica anche alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli articoli 16, 31 e 32 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 4, 11 e 12, si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Modificazioni dell'art. 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990).

1. All'art. 36-ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: «di importo inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 500.000 euro»;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2-bis, quando i comuni sono tenuti ad avvalersi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma.»;

c) nel comma 5 dopo le parole: «che le amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare» sono inserite le seguenti: «per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie eventualmente individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale.»;

d) alla fine del comma 5 sono inserite le seguenti parole: «L'obbligo di ricorso alle convenzioni quadro è in ogni caso escluso quando l'amministrazione aggiudicatrice stipula convenzioni per l'acquisto di servizi o forniture ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381 del 1991 o procede ad affidamenti ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016).»;

e) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: «Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni previste dal comma 5»;

f) nel comma 6 le parole: «di ulteriori categorie» sono sopresse.

Art. 32.

Modificazioni dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993).

1. Dopo il comma 10 dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

«10-bis. La Provincia persegue la sicurezza e la regolarità del lavoro anche attraverso la realizzazione di un sistema informativo riguardante i cantieri presenti sul territorio provinciale, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza e delle direttive adottate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese) della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10. A tal fine la Provincia promuove la stipula di accordi volti a garantire l'interoperabilità del sistema informativo e lo scambio di informazioni con altri sistemi gestiti da soggetti pubblici o privati, quali, per esempio, la cassa edile della provincia autonoma di Trento. Con deliberazione della Giunta provinciale è definito ogni aspetto necessario all'attuazione di questo comma; la deliberazione può prevedere, in particolare, le tipologie di lavori alle quali il sistema si riferisce, i contenuti del sistema informativo, le modalità di accesso e di utilizzo dei dati da parte della Provincia e di altri soggetti.».

2. I commi 11 e 11-bis dell'art. 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 33.

Manutenzione di disposizioni che prevedono obblighi informativi a favore del Consiglio provinciale

1. Alla fine del secondo comma dell'art. 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977), sono inserite le seguenti parole: «; la commissione può concordare con la Giunta provinciale specifici contenuti, diverse periodicità e modalità di presentazione delle relazioni».

2. Nel comma 2 dell'art. 2-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), le parole: «sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «sono pubblicati nel sito della Provincia».

3. Nel comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), le parole: «Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato)» sono sostituite dalle seguenti: «I dati relativi alla sicurezza e quelli relativi all'attuazione



della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), elaborati dall'osservatorio, sono resi pubblici nel sito istituzionale della Provincia. La Giunta provinciale li illustra alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

4. Il comma 8 dell'art. 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), è abrogato.

5. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), è sostituita dalla seguente:

«*e*) ogni due anni informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale sullo stato di attuazione di questa legge.».

6. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), le parole: «Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale anche con uno specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e sull'efficienza dei servizi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni due anni l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sullo stato di salute della popolazione, sull'attuazione del programma sanitario e socio-sanitario provinciale, anche con specifico riferimento all'area anziani e in coerenza con il piano provinciale per le demenze, sulla gestione e l'efficienza dei servizi sanitari; la relazione si coordina con quella prevista dall'art. 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)».

7. L'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato), e l'art. 34 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, sono abrogati.

8. L'art. 4 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), è abrogato.

Art. 34.

Abrogazioni di disposizioni superate

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.

2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol incluse nell'allegato B.

3. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di questo articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2017

ROSSI

(*Omissis*).

18R00195

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 gennaio 2018, n. 1.

Modifica del regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/I-II dell'11 gennaio 2018*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 dicembre 2017, n. 1467

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.


1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 6

Assegnazione del gettito dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge provinciale, il 25 per cento del gettito dell'imposta comunale di soggiorno di cui all'art. 8, comma 1/bis, del presente regolamento viene assegnato all'Azienda speciale «Innovation Development Marketing Südtirol/Alto Adige» (IDM), quale organizzazione provinciale competente per la promozione turistica, che inoltra la quota alla competente sede distaccata per l'attività di marketing di destinazione.

2. La restante quota del gettito totale dell'imposta comunale di soggiorno viene assegnata alle organizzazioni turistiche iscritte nell'elenco provinciale delle organizzazioni turistiche ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, a condizione che siano rispettati i criteri



di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale e che venga dimostrata la quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, riferita all'anno precedente.

3. In caso di parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento di 0,45 euro per pernottamento, l'assegnazione del gettito dell'imposta comunale di soggiorno alle organizzazioni turistiche avviene come segue:

a) da 0,35 euro fino a importi inferiori a 0,45 euro: 70% della restante quota del gettito dell'imposta comunale di soggiorno;

b) da 0,25 euro fino a importi inferiori a 0,35 euro: 50% della restante quota del gettito dell'imposta comunale di soggiorno;

c) per importi inferiori a 0,25 euro: 0% della restante quota del gettito dell'imposta comunale di soggiorno.

4. La quota di autofinanziamento è determinata sulla base della media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici, secondo i dati dell'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

5. Per le organizzazioni turistiche operanti in zone di competenza in cui almeno il 10% dei pernottamenti viene generato in esercizi che non sono soci dell'organizzazione stessa, l'autofinanziamento è calcolato in base al numero di pernottamenti generati dagli esercizi associati nell'anno di riferimento. Per ottenere l'assegnazione dell'importo previsto del gettito dell'imposta comunale di soggiorno, le suddette organizzazioni dovranno dimostrare una quota di autofinanziamento maggiorata di 0,05 euro rispetto agli importi di cui ai commi 2 e 3.

6. Si ascrivono all'autofinanziamento:

a) le quote sociali annue;

b) i contributi obbligatori;

c) i contributi da sponsoring;

d) i contributi da marketing di membri e partner;

e) le entrate da inserzioni e pubblicità da parte di membri;

f) l'utile/il guadagno netto da Guest Card, contratti di locazione e d'affitto, gestione di impianti o strutture;

g) offerte e donazioni.

7. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo comunica ai comuni, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, il parziale o mancato raggiungimento della quota di autofinanziamento, affinché questi riducano o sospendano i versamenti.

8. Gli importi della restante quota del gettito dell'imposta comunale di soggiorno non riversati per mancato o parziale raggiungimento della quota di autofinanziamento possono essere assegnati all>IDM per l'attività di marketing di destinazione.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta comunale di soggiorno, in via generale o per particolari progetti, fino a un importo massimo di 2,50 euro, previo parere dell'organizzazione turistica territorialmente competente iscritta nell'apposito elenco provinciale. L'aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l'importo dell'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per

servizi e iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l'aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. L'intero gettito derivante dall'aumento è assegnato all'organizzazione turistica territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all'organizzazione turistica territorialmente competente e all>IDM per l'inoltro alla sede distaccata competente.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«2. Se un'organizzazione turistica opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.».

2. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Se i sostituti d'imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le organizzazioni turistiche abbiano depositato annualmente in via telematica presso i comuni competenti e presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

a) entro il 30 novembre, il programma delle attività e una copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo;

b) entro il 30 giugno, una copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente e della relazione sulle attività con un rendiconto sull'impiego delle entrate pubbliche.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:


«3/bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno le organizzazioni turistiche depositano in via telematica presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, una dichiarazione sull'importo dell'autofinanziamento relativo all'anno precedente.».

4. Il comma 5 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è così sostituito:

«5. La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle organizzazioni turistiche esistenti al 1° gennaio.».

Art. 5.

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:



«Art. 13
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno deve essere richiesto dai sostituti d'imposta oppure dai soggetti passivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. L'importo erroneamente versato in eccedenza può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuarsi alle scadenze successive.»

Art. 6.

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, è inserito il seguente art. 13/bis:

«Art. 13/bis
Norme transitorie

1. La ripartizione e l'assegnazione dell'imposta comunale di soggiorno riscossa a partire dal 1° gennaio 2018 avviene ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Le entrate dell'imposta comunale di soggiorno relative agli anni di competenza 2014, 2015, 2016 e 2017, riscosse fino al 30 aprile 2018, sono ripartite tra le associazioni turistiche e i consorzi turistici ai sensi delle norme vigenti per ciascun anno di competenza. Dopo tale data gli importi originariamente previsti per i consorzi turistici sono assegnati all'IDM.

3. La quota di autofinanziamento riferita all'anno 2017 è stabilita nella misura fissa di 0,15 euro per pernottamento.»

Art. 7.

Abrogazione

1. L'art. 11 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia 1° febbraio 2013, n. 4, è abrogato.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 gennaio 2018

KOMPATSCHER

(*Omissis*)

18R00035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 gennaio 2018, n. 2.

Modifiche del regolamento sulla costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico.

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 6/I-II dell'8 febbraio 2018*).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 23 gennaio 2018, n. 62;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«3. Per gli impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, ogni cinque anni vanno inoltre sottoposte a prove non distruttive strumentali tutte le morse, le sospensioni dei veicoli e i relativi attacchi, fermo restando l'obbligo di ottemperare a quanto previsto nel manuale d'uso e di manutenzione delle parti certificate e dell'infrastruttura, rispettando le periodicità ivi contemplate».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Il tecnico responsabile dispone ogni altro acceramento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio».


3. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«1. Gli impianti sono sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale:

a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri: ogni 20 anni, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito della terza revisione generale;

b) funivie bifune e monofune ad ammortamento temporaneo dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

c) funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli: 20 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto, 15 anni dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;



d) sciovie: ogni 15 anni dalla data della prima messa in esercizio dell'impianto e dalla data di collaudo a seguito della prima revisione generale; successivamente, ogni 10 anni dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale;

e) ascensori inclinati e impianti assimilabili: ogni 10 anni;

f) impianti realizzati secondo la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: ogni 20 anni».

4. Il comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, è così sostituito:

«3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, presenta una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, atti a consentire il proseguimento dell'esercizio per un ulteriore periodo di tempo, tenuto conto anche dell'età dei componenti dell'impianto eventualmente già sostituiti o controllati in precedenza. In casi giustificati, detto periodo potrà essere inferiore rispetto a quanto previsto al comma 1. La relazione, firmata da un ingegnere esperto o un'ingegnera esperta nel settore, iscritto o iscritta all'albo professionale, o dal tecnico responsabile dell'impianto, tiene conto dei controlli, delle verifiche e delle prove da effettuare almeno sulle parti dell'impianto indicate di seguito, anche con riferimento alle istruzioni di manutenzione fornite dalle ditte costruttrici:

a) opere civili delle stazioni e della linea;

b) tutte le apparecchiature meccaniche, compresi i veicoli, di norma, previo relativo smontaggio;

c) elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 23, comma 1;

d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici con relativi cablaggi e collegamenti a terra».

5. Dopo l'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della provincia 13 novembre 2006, n. 61, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 25-*quinquies*:

«Articolo 25-*quinquies* (*Disposizione transitoria*). — 1. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a) e c), che stabilisce un intervallo di 10 anni per le revisioni generali delle funivie bifuni a va e vieni successive alla terza revisione generale e delle funivie monofune ad ammortamento permanente dei veicoli successive alla seconda revisione generale, trova applicazione a decorrere dal 2019, prima della riapertura dell'esercizio stagionale o annuale».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 gennaio 2018

KOMPATSCHER

(*Omissis*).

18R00136

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 gennaio 2018, n. 1/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2018*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;


Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale» e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012);

Vista la legge regionale 22 febbraio 2017, n. 5 (Disposizioni in materia di organizzazione, programmazione e bilanci degli enti dipendenti e delle società in house);

Vista la legge regionale 31 marzo 2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005, 1/2006, 14/2007,



9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010, 55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 2 novembre 2017;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 9 novembre 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 1440.

Considerato quanto segue:

1. in materia di programmazione, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento alla legge regionale n. 15/2017, che ha modificato la normativa di programmazione settoriale. In particolare l'art. 18 della citata legge regionale n. 15/2017 ha sostituito l'art. 31 della legge regionale n. 32/2002 - che prevedeva quale strumento di programmazione il Piano di indirizzo generale integrato per le politiche dell'educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro - adeguando la programmazione settoriale ai nuovi strumenti della programmazione regionale;

2. in materia di apprendistato professionalizzante, è necessario dare attuazione all'art. 32, comma 5-bis della legge regionale n. 32/2002, come modificato dalla legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1, che rinvia al regolamento regionale la definizione delle modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica del contratto di apprendistato professionalizzante, a norma dell'art. 44, commi 3 e 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

3. in materia di organizzazione e funzionamento dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, è necessario uniformare la disciplina relativa alla durata dell'incarico, al rapporto di lavoro, al trattamento economico e previdenziale nonché ai casi di revoca dell'incarico del direttore a quella introdotta dalla legge regionale n. 90/2014 per le figure dei direttori degli altri enti e agenzie dipendenti dalla Regione, nonché armonizzare la tempistica di adozione e approvazione degli atti di programmazione e bilancio a quella introdotta per gli stessi enti e agenzie regionali dalla legge regionale n. 5/2017;

4. in materia di concertazione istituzionale, è necessario dare attuazione all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002, come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2, che ha stabilito la presenza di rappresentanti delle Conferenze di zona nel Comitato di coordinamento istituzionale. È stata altresì modificata la composizione del Comitato prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

5. la partecipazione ad organismi, sia interni che esterni all'Amministrazione, che svolgono funzioni di natura tecnica che richiedono l'esercizio delle competenze specialistiche della struttura di appartenenza viene ricompresa negli ordinari compiti di ufficio del dipendente, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Trattandosi di un principio di carattere generale, che non si ritiene debba trovare ulteriore disciplina in altre fonti dell'ordinamento regionale, viene eliminata la disposizione dell'art. 66-undecies, comma 2-bis, che esplicita che i presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione delle competenze, qualora siano dipendenti regionali, non percepiscono alcuna indennità. La stessa disciplina si applica ai dipendenti regionali nominati presidenti delle Commissioni d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore;

6. è opportuno stabilire una norma transitoria per garantire la continuità dello svolgimento delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze fino all'istituzione dell'elenco degli esperti di settore di cui all'art. 66-decies, commi 2 e 3;

7. è infine opportuno disporre l'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell'urgenza a provvedere al rinnovo del Comitato di coordinamento istituzionale.


Si approva il presente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni. Sostituzione dell'art. 5.
del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Soggetti del sistema integrato). — 1. Il sistema integrato per il diritto all'apprendimento è costituito dall'insieme dei soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi regionali e locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente per tutto l'arco della vita.



2. Al sistema integrato partecipano altresì soggetti privati nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale n. 32/2002.

3. Il sistema per l'apprendimento permanente è definito ai sensi dell'art. 4, commi da 51 a 56 della legge n. 92/2012.».

Art. 2.

Programmazione e gestione delle attività. Sostituzione dell'art. 6 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 6 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Programmazione e gestione delle attività*). — 1. L'offerta delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione è integrata sulla base delle previsioni annuali previste dal documento di economia e finanza (DEF) in coerenza con il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).

2. La programmazione locale dell'offerta integrata di educazione, istruzione e orientamento si svolge acquisendo le proposte da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 5, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. Le province e la città metropolitana esercitano le funzioni di programmazione previste dall'art. 29 della legge regionale n. 32/2002.

4. La gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale è svolta negli ambiti di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002».

Art. 3.

Istituzioni scolastiche. Modifiche all'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole «o finanziarie» sono soppresse e la parola «provinciali» è sostituita dalle seguenti: «delle province e della città metropolitana».

2. Al comma 2 dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «alla provincia» sono aggiunte le seguenti: «e alla città metropolitana».

3. Al comma 3 dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «alla provincia» sono aggiunte le seguenti: «e alla città metropolitana».

Art. 4.

Comuni. Modifiche all'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola «provinciali» è sostituita dalle seguenti: «delle province e della città metropolitana».

2. Al comma 4 dell'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola «di riferimento» sono aggiunte le seguenti: «e alla città metropolitana».

Art. 5.

Province. Modifiche all'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla rubrica dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola «Province» sono aggiunte le seguenti: «e città metropolitana».

2. Al comma 1 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola «provvede» è sostituita con le seguenti: «e la città metropolitana provvedono».

3. Al comma 2 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «Le province» sono aggiunte le seguenti «e la città metropolitana».

4. Al comma 4 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola «provinciali» è sostituita dalle seguenti «delle province e della città metropolitana» e dopo le parole «rete scolastica provinciale» sono aggiunte le seguenti: «e metropolitana».

5. Al comma 5 dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003, la parola «provinciali» è sostituita dalle seguenti: «delle province e della città metropolitana».

Art. 6.

Regione. Sostituzione dell'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 39-bis (*Regione*). — 1. La regione, sentito il Comitato di coordinamento istituzionale, definisce i criteri per la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica nell'ambito della programmazione regionale in materia, con particolare riferimento:

a) agli standard per l'esercizio delle competenze di cui agli articoli 37, comma 1, 38, comma 1 e 39, comma 1;

b) ai principi di elaborazione dell'ordine di priorità complessivo contenuto nei piani delle province e della città metropolitana.

2. La Giunta regionale provvede alla elaborazione di un piano relativo all'istituzione, soppressione e variazione delle istituzioni scolastiche autonome sulla base delle proposte contenute negli ordini di priorità complessivi dei piani delle province e della città metropolitana.

3. Ai fini dell'elaborazione del piano, di cui al comma 2, la Giunta regionale verifica previamente:

a) l'osservanza delle competenze e delle procedure stabilite dalla legge e dal presente regolamento nella elaborazione dell'ordine di priorità complessivo;

b) che i piani delle province e della città metropolitana rispettino i criteri di cui al comma 1.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato. Modifiche del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Nella rubrica del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo la parola «apprendistato» è aggiunta la seguente: «professionalizzante».



Art. 8.

Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante. Modifiche della rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. La rubrica del capo III del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica nell'apprendistato professionalizzante».

Art. 9.

Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Modifiche all'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. La rubrica dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: «Standard per la realizzazione dell'offerta formativa per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali».

2. Al comma 2 dell'art. 50 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole «dall'art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 167/2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 44, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)».

Art. 10.

Erogazione dell'offerta formativa pubblica. Inserimento dell'art. 51.1 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 51 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

«Art. 51.1 (*Erogazione dell'offerta formativa pubblica*). — 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, previa informativa alla commissione consiliare competente, stabilisce le modalità di erogazione della formazione pubblica agli apprendisti in relazione alla disponibilità delle risorse e al numero degli apprendisti.

2. L'offerta formativa pubblica è erogata sulla base di un catalogo di attività formative determinato con procedure di evidenza pubblica.»

Art. 11.

Compiti dei servizi per l'impiego. Inserimento dell'art. 51.2 nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 51.1 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

«Art. 51.2. (*Compiti dei servizi per l'impiego*). — 1. Il servizio per l'impiego competente provvede:

a) a collaborare, ove richiesto, con l'azienda alla redazione del piano formativo individuale dell'apprendista;

b) a supportare l'apprendista per le attività di informazione e di orientamento finalizzate all'individuazione delle conoscenze, dei crediti, dei titoli di studio e delle competenze possedute ed alla costruzione di un percor-

so formativo personalizzato che tenga conto dei bisogni individuali di formazione dell'apprendista, delle caratteristiche dell'azienda, dell'attività svolta;

c) alla descrizione, validazione e certificazione delle competenze, di cui all'art. 51.3, comma 2.».

Art. 12.

Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative. Inserimento dell'art. 51.3 nel d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Dopo l'art. 51.2 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

«Art. 51.3. (*Descrizione, validazione e certificazione delle competenze in esito alle attività formative*). — 1. La regione promuove i processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale dagli apprendisti attraverso servizi integrati di orientamento e messa in trasparenza delle competenze stesse.

2. I processi indicati al comma 1 sono realizzati dai servizi pubblici per l'impiego e dagli altri soggetti competenti ai sensi degli articoli 66-*quinquies* e seguenti.

3. I processi di descrizione, validazione e certificazione delle competenze degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sono realizzati sulla base degli standard professionali definiti dal repertorio nazionale delle professioni, di cui all'art. 46, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2015 e dal sistema regionale delle competenze, di cui agli articoli da 66 a 66-*duodecies*.

4. La Giunta regionale definisce le modalità per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.».

Art. 13.

Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro. Inserimento dell'art. 51.4 nel d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Dopo l'art. 51.3 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

«Art. 51.4 (*Crediti formativi nel sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro*). — 1. Le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.».


Art. 14.

Articolazioni organizzative territoriali dell'azienda. Modifiche all'art. 53 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 2 dell'art. 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

2. Il comma 3 dell'art. 53 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento dell'azienda definisce le forme e le modalità di funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali al fine di una efficiente ed efficace gestione dei servizi.».



Art. 15.

*Consiglio di amministrazione.
Modifiche all'art. 55 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre».

Art. 16.

Il direttore. Sostituzione dell'art. 58 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (*Il direttore*). — 1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'azienda e dei relativi risultati;

b) formula le proposte degli atti di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) dirige il personale e sovrintende al funzionamento delle articolazioni organizzative territoriali, degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore, scelto tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal Consiglio di amministrazione sulla base di comprovati requisiti tecnico-professionali individuati dal regolamento organizzativo di cui all'art. 60.

3. L'incarico del direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.

4. Il trattamento economico del direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito sono a carico del bilancio dell'azienda.

6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

7. L'incarico di direttore può essere revocato dal Consiglio di amministrazione, con provvedimento motivato, per:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 6, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 60-ter.».

Art. 17.

Regolamento organizzativo. Modifiche all'art. 60 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'art. 53».

2. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 sono soppresse le seguenti parole: «a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda».

3. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«*g*) le modalità del raccordo tra l'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'art. 10-*sexies* della legge regionale n. 32/2002.».

Art. 18.

Indirizzi regionali. Inserimento dell'art. 60-bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'art. 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 60-bis (*Indirizzi regionali*). — 1. La Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno approva specifici indirizzi per l'elaborazione del piano annuale di attività, sulla base delle risorse disponibili.».


Art. 19.

Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell'art. 60-ter nel d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Dopo l'art. 60-bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

«Art. 60-ter (*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione*). — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'azienda definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il piano di attività di cui all'art. 55, comma 2, lettera *e*) ed è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente.



3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predisponde una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Consiglio di amministrazione, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la struttura regionale competente.».

Art. 20.

*Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio.
Sostituzione dell'art. 61 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. (Bilancio preventivo economico e bilancio di esercizio). - 1. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

2. Il bilancio preventivo economico è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

3. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all'azienda, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'azienda trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.

5. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell'azienda alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 2 e 3. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.».

Art. 21.

*Repertorio regionale delle figure professionali.
Modifiche all'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Alla lettera c) del comma 4-bis dell'art. 66-ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «dell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di settore dell'elenco di cui all'art. 66-decies, comma 5».

Art. 22.

*Libretto formativo del cittadino.
Modifiche all'articolo 66-quater del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al comma 3 dell'art. 66-quater del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «70, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «70-bis».

Art. 23.

Procedimenti per il riconoscimento formale e l'attestazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Al comma 2 dell'art. 66-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e d)».

Art. 24.

Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Sostituzione dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. L'art. 66 decies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 66-decies (Commissione d'esame per la certificazione delle competenze). — 1. La regione nomina la commissione d'esame per la certificazione delle competenze.

2. Per il rilascio dell'attestato di qualifica professionale la commissione è composta da:

a) un presidente, individuato dalla regione;

b) due esperti di settore individuati, in base al settore economico e all'ambito professionale cui la qualifica professionale fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con le modalità di cui al comma 5;

c) un componente designato dall'organismo formativo tra il personale che ha partecipato alla realizzazione del percorso formativo, ad eccezione di coloro che hanno svolto unicamente funzioni amministrative, se la commissione è istituita per lo svolgimento di prove d'esame al termine di un percorso formativo.

3. Per il rilascio del certificato di competenze la commissione è composta da:

a) un presidente, individuato dalla regione;

b) un esperto di settore individuato, in base al settore economico e all'ambito professionale cui il certificato delle competenze fa riferimento, nell'ambito di un elenco formato con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.



4. Il presidente della commissione, di cui ai commi 2, lettera *a*) e 3, lettera *a*) è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi istituiti con modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure e le modalità per la formazione dell'elenco degli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*) nonché i criteri di individuazione ed accesso, che devono tener conto:

a) delle credenziali professionali possedute in base a settori economici e ad ambiti professionali;

b) dell'esperienza maturata di almeno cinque anni, svolta anche non continuativamente negli ultimi dieci anni in uno o più settori tra quelli individuati per la classificazione delle figure professionali.

6. Nel caso di mancanza di disponibilità degli esperti di cui ai commi 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*), la designazione degli stessi è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore interessato e dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

7. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione designa i relativi supplenti.

8. Gli esperti di settore, di cui ai commi 2, lettera *b*) e 3, lettera *b*) e gli esperti di valutazione degli apprendimenti, di cui al comma 4:

a) non devono ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni un incarico di presidio della funzione di direzione, gestione amministrativa o finanziaria nell'organismo formativo, qualora l'esame si svolga in esito ad un percorso erogato da un organismo formativo;

b) non devono essere stati coinvolti nelle fasi di descrizione e validazione delle competenze, qualora l'esame sia svolto in esito ad un procedimento di certificazione delle competenze attivato ai sensi dell'articolo 66-*nonies*, comma 2, lettera *b*).

9. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

10. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.»

Art. 25.

Indennità per i componenti della commissione d'esame. Modifiche all'art. 66-undecies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 66-*undecies* del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole «dall'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla regione»;

2. Il comma 2-*bis* dell'art. 66-*undecies* del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 26.

Dichiarazione di equipollenza. Modifiche all'art. 66-duodecies 1 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo il comma 2 dell'art. 66-*duodecies* 1 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale, sulla base della documentazione presentata dal soggetto interessato, può dichiarare l'equipollenza di titoli, già rilasciati dalla Regione e dalle province, per i quali è necessaria la verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti didattici con quelli relativi alle figure professionali presenti nel repertorio regionale.»

Art. 27.

Tirocini formativi e di orientamento. Inserimento della rubrica nella «Sezione I-bis» del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Nella «Sezione I-bis» del capo III del titolo VIII del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente rubrica: «Tirocini formativi e di orientamento».

Art. 28.

Caratteristiche e compiti del tutore tirocinante. Modifiche all'articolo 86 septies del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Al comma 2 dell'articolo 86-*septies* del d.p.g.r. 47/R/2003, dopo le parole «legale rappresentante» sono aggiunte le seguenti «o il libero professionista».

Art. 29.

Numero dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti. Modifiche all'articolo 86 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Dopo il numero 3) della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 86 *nonies* del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente:


«3-*bis*) per i soggetti ospitanti aderenti alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;».

Art. 30.

Percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Modifiche all'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. L'alea del comma 1 dell'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

«1. Nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 23 della l.r. 32/2002, la Commissione regionale permanente tripartita è sentita per:».



Art. 31.

Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore. Inserimento dell'articolo 87 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003.

1. Dopo l'articolo 87 del d.p.g.r. 47/R/2003, è inserito il seguente:

«Art. 87-bis (Commissione d'esame per la certificazione di specializzazione tecnica superiore). — 1. La commissione d'esame per il rilascio del certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 32/2002 è nominata dalla regione ed è costituita da:

a) un presidente, individuato dalla regione;

b) un rappresentante dell'istituto scolastico, uno dell'università e uno dell'organismo formativo, designati dal soggetto attuatore, di cui due individuati tra i docenti del corso;

c) due esperti in ambiti attinenti al profilo del corso, designati dalle associazioni di categoria, ordini, collegi ed enti rappresentativi del settore economico di riferimento.

2. Il presidente, di cui al comma 1, lettera a), è individuato tra i dipendenti dell'amministrazione regionale. Il presidente può essere altresì individuato tra i dipendenti di altre amministrazioni oppure tra gli esperti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, inseriti in appositi elenchi di cui all'art. 66-decies, comma 4.

3. Ciascun soggetto abilitato a designare i componenti della commissione individua anche i relativi supplenti.

4. La commissione è regolarmente costituita in presenza di tutti i componenti.

5. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.»

Art. 32.

Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 7 dell'art. 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«7. I dati risultanti dall'attività di monitoraggio, di cui al comma 1, e gli esiti della valutazione, di cui al comma 4, concorrono al monitoraggio e valutazione delle politiche settoriali della regione, di cui all'art. 22, comma 1 della legge regionale n. 1/2015.»

Art. 33.

Comitato di coordinamento istituzionale. Sostituzione dell'art. 110 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 110 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale). — 1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002, è composto da:

a) assessore regionale competente in materia di lavoro e assessore regionale competente in materia di istruzione e formazione;

b) presidenti delle amministrazioni provinciali e sindaco della città metropolitana o loro delegati;

c) dieci presidenti delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, di cui all'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002, o loro delegati, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all'art. 66 dello Statuto;

d) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione;

e) due rappresentanti, e relativi supplenti, delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione;

f) un rappresentante, e relativo supplente, dei Centri provinciali di istruzione per adulti (CPIA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263/2012;

g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato;

h) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle università di cui all'art. 7-bis, comma 1, lettera k);

i) un rappresentante e relativo supplente, designato congiuntamente dalle scuole superiori di cui all'art. 7-bis, comma 1, lettera l).

2. I rappresentanti indicati al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati dall'Ufficio scolastico regionale.»

Art. 34.

Nomina e durata in carica. Sostituzione dell'art. 111 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'art. 111 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (Nomina e durata in carica). — 1. Il Comitato di coordinamento istituzionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua, tra gli assessori di cui all'art. 110, comma 1, lettera a), il presidente del Comitato e il vicepresidente.

3. Le designazioni dei componenti di cui all'art. 110, comma 1, lettere c), d), e), f), h) e i) devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 3, il Comitato può essere nominato in presenza della metà dei componenti effettivi.

5. Il Comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.»

Art. 35.

Abrogazioni

1. I capi I, II e IV del titolo VI del d.p.g.r. 47/R/2003 sono abrogati.

Art. 36.

Norme transitorie e finali

1. Il rapporto di lavoro del direttore dell'Azienda per il diritto allo studio universitario in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento prosegue fino alla scadenza indicata nel relativo contratto, fatta salva l'applica-



zione, dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, delle disposizioni sulla revoca, di cui all'art. 58, comma 7, come modificato dall'art. 16 del presente regolamento.

2. Fino alla costituzione dell'elenco di esperti di settore di cui all'art. 66-*decies*, comma 2, lettera *b*) e comma 3, lettera *b*) del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificato dall'art. 24 del presente regolamento, si applica l'art. 58, commi 1 e 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2015, n. 3/R.

3. La procedura per la nomina del Comitato di coordinamento istituzionale, di cui agli articoli 110 e 111 del d.p.g.r. 47/R/2003, come modificati dagli articoli 33 e 34 del presente regolamento, è avviata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 37.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 gennaio 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2018, n. 2/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 12 gennaio 2018)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(Omissis).

Visto l'art. 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'art. 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

i requisiti minimi strutturali e organizzativi;

le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;

i requisiti professionali per il personale addetto;

i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'art. 20, comma 3, della citata legge regionale;

i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;

i requisiti organizzativi specifici;

le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) della citata legge regionale n. 41/2005;


Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R «Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;

Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1521;



Considerato quanto segue:

1. il 26 marzo 2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'art. 62 della legge regionale n. 41/2005, che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l'aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell'unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;

2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;

3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:

a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture autorizzate antecedentemente al regolamento;

b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;

4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:

a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;

b) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;

c) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;

d) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;

5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professio-

nali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi;

6. dall'altro lato è stata data attuazione all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005, che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle «comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti», nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell'allegato B al nuovo regolamento;

7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;

8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 41/2005: solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'art. 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione;

9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;

S I A P P R O V A

il presente regolamento:

Capo I


OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:

a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;



- b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
- c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
- d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

Capo II

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'art. 21 della legge regionale n. 41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:

- a) trasferimento della struttura in altra sede;
- b) modifica della tipologia di servizio erogato.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi con quanto previsto dalla Sezione III.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:

- a) incremento del numero di posti letto;
- b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.

Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.

4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.

5. Le strutture di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, della medesima legge regionale n. 41/2005.

Sezione II

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI NUOVA ISTITUZIONE

Art. 3.

Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 41/2005, di nuova istituzione.

Art. 4.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'art. 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 5.

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 6.

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio-sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.


Art. 7.

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;



c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Sezione III

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GIÀ OPERANTI CHE INTENDONO TRASFERIRSI IN ALTRA SEDE O MODIFICARE LA TIPOLOGIA DI SERVIZIO EROGATO

Art. 8.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Art. 9.

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 10.

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Art. 11.

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

Sezione IV

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GIÀ OPERANTI CHE INTENDONO INCREMENTARE IL NUMERO DI POSTI LETTO O MODIFICARE LA DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI O SPAZI

Art. 12.


Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.

Art. 13.

Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.



Art. 14.

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Art. 15.

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
- c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
- d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
- e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

4. Qualora il direttore non possieda i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione V

STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI GIÀ OPERANTI CHE NON APPORTANO ALCUNA MODIFICA

Art. 16.

Mantenimento dei requisiti strutturali

1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.

Art. 17.

Requisiti organizzativi

1. Le strutture di cui all'art. 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 18.

Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'art. 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.

2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:

- a) addetto all'assistenza di base;
- b) operatore socio sanitario;
- c) educatore professionale;
- d) infermiere;
- e) fisioterapista;
- f) animatore socio-educativo.

3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:

- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
- b) diploma di dirigente di comunità;
- c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.


Art. 19.

Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'art. 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.

2. Il soggetto di cui al comma 1:

- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;



b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;

c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;

d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;

e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 40, comma 5, lettera c), della legge regionale n. 40/2005.

4. Qualora il direttore non possenga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione VI

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 20.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:

a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;

b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;

c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;

d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.

2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Capo III

COMUNICAZIONE DI AVVIO DI ATTIVITÀ

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'art. 22 della legge regionale n. 41/2005.

2. Le strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005 sono disciplinate dall'allegato B al presente regolamento.

Sezione II

STRUTTURE SOGGETTE A COMUNICAZIONE DI AVVIO DI ATTIVITÀ

Art. 22.

Comunicazione di avvio di attività

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'art. 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.

3. Il comune:

a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'art. 31;

b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 41/2005, individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'art. 31.

Art. 23.

Utenza accolta

1. Le strutture di cui all'art. 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:

a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;

b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;

c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:

1) permesso premio o licenza;


2) persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;

3) libertà vigilata;

4) attesa di processo definitivo;

5) ex detenute;

d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;



e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);

f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 286/1998;

g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Art. 24.

Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
- b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
- d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.

2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 25.

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
- b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
- c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;

e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;

f) prevedere ripostigli per vari usi;

g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;

h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Art. 26.

Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'art. 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 27.

Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza


1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'art. 22, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'art. 24, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
- b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
- c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
- d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione;
- e) prevedere un locale adibito a deposito;
- f) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;
- g) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Art. 28.

Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.



Capo IV

LIVELLO DI FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI SOCIALI IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 29.

Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla legge regionale n. 41/2005 devono possedere, in relazione al molo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;

b) requisito di cui all'art. 40, comma 5, lettera c) della legge regionale n. 40/2005;

c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;

d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:

1) operatore dei servizi sociali;

2) tecnico dei servizi sociali;

3) dirigente di comunità;

e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del «Repertorio regionale dei profili professionali» approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Capo V

DIFFUSIONE DATI DELLE STRUTTURE

Art. 30.

Diffusione dati delle strutture

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

Capo VI

CRITERI PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MULTIDISCIPLINARE

Art. 31.

Commissione multidisciplinare

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del

percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'art. 20, comma 3, della legge regionale n. 41/2005, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 22, comma 3.

Art. 32.

Composizione e nomina

1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.

2. La commissione multidisciplinare è composta:

a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;

b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;

c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;

d) da un assistente sociale;

e) da un operatore del servizio igiene;

f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;

g) da un funzionario amministrativo.

3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.

4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Art. 33.

Durata in carica

1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.

2. I componenti indicati all'art. 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.


Art. 34.

Funzionamento

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.

2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero al mantenimento dell'autorizzazione, nonché alla verifica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.

3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.



4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.

5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Capo VII

COMPOSIZIONE E PROCEDURA PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI

Art. 35.

Composizione

1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:

- a) un rappresentante dei medici;
- b) un rappresentante degli assistenti sociali;
- c) un rappresentante degli psicologi;
- d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
- e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
- f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;
- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
- k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
- n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
- o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Art. 36.

Procedura di nomina

1. I componenti della commissione di cui all'art. 35 sono designati dai seguenti soggetti:

- a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere a), b), c);
- b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'art. 35, comma 1, lettera d);
- c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere e), t), g);
- d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere h), i);
- e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'art. 35, comma 1, lettere k), m), n), o), p).

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.

3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R

1. Il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 «Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale») è abrogato.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 9 gennaio 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00108



REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2018, n. 1.

Modifica ed integrazione all'articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 - Speciale - del 30 gennaio 2018)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Modifica all'art. 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 «Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata»*

1. All'art. 23 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 è aggiunto il seguente comma:

«2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1 per le quali la competente Commissione Tecnica Aziendale alla data del 31 dicembre 2017 ha già espresso parere di adeguatezza del piano di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente, devono ultimare i relativi lavori entro il termine di anni tre decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 2.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 gennaio 2018

PITTELLA

*(Omissis)***18R00214**

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2018, n. 2.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.).*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 5 - Speciale - del 30 gennaio 2018)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)*

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., è approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), allegato alla presente legge.


Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 gennaio 2018

PITTELLA

*(Omissis)***18R00215**



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 8 2 5 *

€ 3,00

